

oltremodo sospetta, non potendosi accettare comunque la giustificazione ~~adombrata~~ <sup>adombrata</sup> dal Dolce, al riguardo, per cui si sarebbe trattato di persone che avevano rilasciato le dichiarazioni "senza che fosse stata loro rivolta richiesta di sottoscriverle", eppertanto di persone da presumersi identificate solo successivamente al 17 maggio 1966, contrastando insanabilmente tale assunto con quanto lo stesso Dolce alla presenza dell'Alasia ebbe sempre ad affermare. Nel corso della Conferenza Stampa del 22 settembre 1965 in fatti l'imputato non esitò a dichiarare pubblicamente che ben quarantanove documenti su cinquanta erano stati sottoscritti (cfr. Paese Sera del 22.9.1965 in atti) o "dal testimone oculare o dai diretti testimoni delle dichiarazioni", mentre alla udienza del 17 maggio 1966 lo stesso Dolce testualmente affermò di essersi limitato il 22 settembre 1965 a consegnare "al Presidente della Commissione l'originale del dossier senza fare il nome dei firmatari delle dichiarazioni e ciò "per avere la massima garanzia per l'incolumità personale dei testi, in attesa di conoscere le modalità con cui la Commissione si sarebbe servita di detti nomi" ma che, avendogli il successivo 13 ottobre 1965 richiesto la Commissione Parlamentare Antimafia l'elenco

zione delle liste testimoniali del 26 marzo e del 17 maggio 1966. Quindi, nessuna garanzia sull'autenticità dei nomi indicati dagli imputati eppertanto, anche sotto questo ulteriore profilo, alcuna seria possibilità di dare ingresso a tal numeroso stuolo di testimoni, eventualmente aumentabile nel corso dell'istruttoria dibattimentale ogniqualvolta il Dolci o l'Alasia si fossero riconosciuti in grado di indicare, senza alcuna possibilità di preventivo controllo, qualsiasi altro nominativo, riferendolo al dossier.

Ma dall'esame neppure approfondito delle posizioni indicate nella istanza più volte richiamata, emergono situazioni veramente illuminanti sugli scopi sostanzialmente defatigatori perseguiti dagli imputati, come pure assunto e denunciato dai difensori delle parti civili nelle proprie istanze istruttorie e nel dibattimento. Al riguardo è sufficiente rilevare che il Dolci e l'Alasia hanno ad esempio chiesto la citazione di un teste relativamente alla dichiarazione n.35, che risulta invece annullata nella stesura definitiva e addirittura mancante fra gli originali allegati in fotocopia al dossier, e che gli stessi hanno pure sollecitato l'ammissione di altri due testimoni in ordine alle dichiarazioni n.16, 17, 18 e 19.

1966 (cfr. f. 372 bis vol. v.u.).

Inoltre, come rilevato dalla difesa della parte civile Mattarella, gli imputati hanno sollecitato l'escussione di un teste per asseverare la dichiarazione n.12 nella quale fra l'altro si affermava che tal Sante Rubino, Capomafia di Salerno, sarebbe stato fervido sostenitore del Mattarella anche dopo il 1952 e fino alla data della sua morte, dimenticando o ignorando evidentemente che il predetto era deceduto invece il 1° novembre 1946, come risulta dal certificato di morte in atti (cfr. f. 149 quater, vol. v.u.).

Vero è che il Dolci, nel suo interrogatorio tentò già di porre riparo alla macroscopica "inesattezza", assumendo che per un mero errore di dattilografia era stato indicato Sante Rubino anzichè tal Foreddu Robino pure menzionato nel testo (cfr. f.155 r. vol. v.u.), ma non può non rilevare il Collegio a confutazione dell'assunto dell'imputato che nell'originale della dichiarazione l'anonimo confidente indicò il Sante Rubino e non il Foreddu Robino, come grande elettore del Mattarella fin oltre il 1952. (Integrale all'interrogatorio)

Pertanto anche in...

Nella dichiarazione n.15 del dossier, a conferma del quale il Dolci e l'Alasia chiesero l'ammissione di tal Capria Salvatore, sono illustrati i rapporti che sarebbero intercorsi fra il Mattarella ed i mafiosi di Montelepre con diretto riferimento ai banditi che infestavano la zona.

"Era sera. Ricordo Mattarella dire fra l'altro che se la gente votava per la D.C. e per lui - i banditi sarebbero stati tutti graziati" (cfr. f.21 dossier) riferiva in particolare il Capria, la cui dichiarazione ben s'innesta, sotto il profilo sistematico, a quanto già ebbero a riportare i testi Ferrara, Messina e Corrao sulle intese o meglio sulle relazioni intrattenute dal Mattarella con il bandito Salvatore Giuliano che, con la sua banda, infestava proprio la zona di Montelepre.

Al dibattimento, il Capria nel confermare la dichiarazione a suo tempo resa al Dolci ed all'Alasia, aggiungeva altre circostanze, a suo dire non riferite ai predetti per paura, ed <sup>esse</sup> in particolare di aver visto nel 1947, mentre lavorava in contrada Parrini di Partinico, sbucare dalla boscaglia i banditi Giuliano, Passatempo e Genovese richiamati da tre colpi di clacson suonati da una ~~lussuosa~~ macchina sopraggiunta nel frattempo e di aver appreso da tal Ro-

zo del 1947 ad entrare nella banda Giuliano dal Passatempo il quale oltre a promettergli una paga di £. 1.000 giornaliere gli aveva raccontato, per meglio convincerlo, che con i banditi "vi erano il colonnello Luca, Scelba, Mattarella e il principe Alliata" ed infine di aver potuto constatare nel corso di un rastrellamento operato dalla polizia in paese, che non era stata perquisita la casa del bandito Franco Mannino, ove la sera precedente erano stati commensali, di una cena, colà imbandita, un maresciallo di P.S. ed uno dei Carabinieri (cfr. f. 343 r. vol. v.u.).

Orbene tutte le dichiarazioni del Capria, sia quelle contenute nel dossier che quelle rese nel corso del dibattimento appaiono grossolanamente mendaci, eppertanto immeritevoli di qualsiasi considerazione.

In particolare, mentre per quel che concerne gli asseriti rapporti fra il parlamentare, i mafiosi ed i banditi della zona non può il Collegio che rinviare a quanto già in precedenza diffusamente esposto, e ricordare specie per quel che concerne un comizio tenuto dal Mattarella in Montelepre le ragioni e le risultanze già esaminate a proposito della deposizione del teste Mazzara che peraltro dichiarò *spuria* la dichiarazione attribuitagli dagli imputati nella parte concernente il suddetto episodio, deve il Tribunale, a riscontro ulteriore della conclusione che precede, sottolineare anche il fatto che il Capria ha

1947 e quindi in un'epoca in cui, come dato storico ormai definitivamente acquisito, in opposizione alla democrazia cristiana e ad altre compagini politiche la mafia gravitò nell'orbita del movimento indipendentista siciliano, come del pari accadde per il bandito Giuliano che rimase addirittura inquadrato nell'esercito separatista con il grado di colonnello.

Tale ultimo rilievo poi vale di per sé a negare ogni pur minima parvenza di verità alla circostanza dell'incontro che sarebbe avvenuto fra il Mattarella ed i banditi. Passatempo, Giuliano e Genovesi nel 1947, dovendosi necessariamente escludere, indipendentemente da considerazioni di altro ordine, la materiale possibilità di convergenze di interessi fra i predetti perchè attestati su posizioni politiche assolutamente inconciliabili, come tangibilmente dimostrato dal già citato manifesto elettorale indirizzato dal Giuliano ai suoi concittadini invitati a votare per il partito separatista in occasione delle elezioni regionali del 20 aprile 1947 (cfr. doc. n.7 vol. IV P.C. Mattarella).

<sup>mentore della famiglia</sup>  
Nella ~~intervista~~ <sup>intervista</sup> concessa al settimanale "Lo Specchio" da Mariannina Giuliano, sorella del defunto bandito (cfr. "Lo Specchio" n.17 del 24.4.1966, all. v.u. 18.X.1966).  
la donna

fermazioni del teste. Per quel che concerne poi l'altra circostanza riferita dal Capria relativamente alle confidenze che avrebbe ricevuto nel marzo 1947 dal Passatempo sugli occulti protettori della banda Giuliano è sufficiente ricordare che nel 1947 in Sicilia nessuno conosceva la esistenza dell'allora Colonnello Ugo Luca, che vi andò solo nel 1949 come comandante delle forze di repressione del banditismo, come dallo stesso ricordato nel corso della sua deposizione (cfr. f. 311 vol. v.u., cit.).

Peraltro il Questore Drago nel ricordare il trasferimento del Commissario Carbonetto avvenuto alla fine del 1949, precisò per l'appunto che ciò avvenne a seguito della costituzione del C.F.R.B. e quindi della soppressione dello Ispettorato Generale di P.S. per la Sicilia.

Quanto poi all'ultima circostanza narrata dal Capria durante la deposizione resa in udienza, non vede il Tribunale come poterla riferire alla persona dell'on. Mattarella a meno di non voler ritenere che la casa del fuorilegge Mannino sarebbe stata risparmiata nel corso della operazione di perquisizione domiciliare operata in tutto il paese dalla polizia per interessamento remoto o prossimo del parlamentare. Le conclusioni cui si è in precedenza narra-

to che il bandito Franco Mannino, condannato all'ergastolo ed attualmente ristretto presso la Casa per minorati fisici di Fossombrone, ha tenuto con lettera, inviata, il 19 ottobre 1966 al Presidente del Tribunale, a smentire categoricamente il teste affermando di non ricordare di avere avuto col predetto, neppure conosciuto, contatti di alcun genere e di non esser mai venuto a conoscenza di complotti o manovre, come quelli in udienza prospettati" dal Capria (cfr. lettera trasmessa dalla direzione dell'Istituto di Fossombrone il 19.X.1966 in allegato v.u. 8.XI.1966).

Alle medesime conclusioni circa la nessuna attendibilità delle dichiarazioni raccolte nel dossier o quanto meno sulla loro totale inconferenza rispetto al fine proposti dagli imputati di dimostrare cioè la correlazione fra la mafia ed il parlamentare più autorevole della Sicilia Occidentale identificato nell'on. Mattarella, ritiene di dovere pervenire il Tribunale anche per quel che concerne le dichiarazioni attribuite dagli imputati al Giammalva, al Bivona, al Puleo, al D'Andrea, al Romano e all'Ilardo, le cui deposizioni sono state poi raccolte nel corso del dibattimento su formale istanza del Dolci e dell'Alasia.

In particolare nella dichiarazione n.24 (cfr. f.24

del feudo Marchese".

Sempre secondo il dichiarante, sarebbero andati incontro al parlamentare ed al suo seguito oltre al sindaco del paese anche alcuni noti mafiosi della zona ed un ben conosciuto pregiudicato per gravi reati e perchè in collegamento con la banda Giuliano, per poi tutti, in corteo, accompagnare il Mattarella alla locale sezione della Democrazia Cristiana. "La maggior parte di questi mafiosi votava liberale ma erano lì a far onore a Mattarella, erano alleati governativi" notava il confidente il quale, nel ricordare che nella sede della sezione, tal Vanni Sacco, "capomafia incontrastato della zona", e Pasquale Almerico, sindaco di Camporeale "erano i più vicini ed in posizione di più rispetto", segnalava la presenza anche di "curiosi", di "don Vincenzo Ferrante con un gruppo dell'Azione Cattolica con le bandiere", e di "gente semplice in buona fede".

Al dibattito, Natale Giammalva, confermava la suddetta dichiarazione assumendo che i fatti riferiti erano di sua conoscenza diretta e che dal 1952 in poi, per le elezioni amministrative, si era avuta un'unica lista "tra il partito liberale e la democrazia cristiana con il simbolo della D.C." (cfr. f. 349 vol. v.u.).

in parte pure ininfluenti ai fini dell'accertamento delle eventuali collusioni fra Bernardo Mattarella e la mafia.

Basta ricordare, circa la asserita presenza del mafioso Gaspare Magaddino al seguito dell'on. Mattarella, quel che venne precisato nelle dichiarazioni n.1, 2, 3 e 4 per cui, quanto meno dal 1950 in poi, il predetto fu fra gli oppositori del Mattarella avendo seguito l'on. Nino Barone dopo la asserita rottura fra i due uomini politici castellammaresi.

Appare quindi impossibile che il Magaddino, (il cui figlio Giuseppe avrebbe partecipato alle elezioni comunali del 1960 in Castellammare del Golfo <sup>anche</sup> nella stessa lista del Barone e sempre in opposizione al partito democristiano (cfr. doc. n.10 fasc. P.C. Menna), potesse essere al seguito del Mattarella durante la campagna elettorale del 1953 dovendosi necessariamente escludere, seppure in ipotesi, qualsiasi convergenza di interessi fra i due.

E ciò a prescindere da tutte le considerazioni ed i rilievi in precedenza fatti che portarono a negare categoricamente ogni possibilità di collusioni fra il parlamentare ed i mafiosi sul piano elettorale.

Comunque il teste Antonino Buccollato, come è noto,

de' decisivi elementi di conferma alle conclusioni cui si è più sopra pervenuti.

Va poi rilevato, attraverso le parole dello stesso Giannalva, che la mafia di Camporeale sarebbe stata orientata politicamente verso un partito diverso dalla democrazia cristiana e che eventuali alleanze fra gli esponenti politici dei 2 partiti <sup>(D.C. e P.L.I.)</sup> si sarebbero verificate semmai nello ambito strettamente locale, al quale ovviamente non poteva che essere estraneo il Mattarella operante a livelli politici di ben diversa levatura.

E' ~~per~~ appena il caso di sottolineare <sup>infine</sup> che la eventuale presenza di qualche mafioso e di un pregiudicato nella folla che si sarebbe stretta intorno al parlamentare per fargli onore, proprio per la composita sua formazione, appare priva di qualsiasi significato, non potendosi presumere che il Mattarella avesse una conoscenza così approfondita di ogni persona del suo Collegio elettorale da riconoscere fra la moltitudine alcuni mafiosi o ritenuti tali e consapevolmente accettarne la compagnia.

Quanto a Vincenzo Bivona, costui è stato indicato dagli imputati come l'autore della dichiarazione n.29 concernente i presunti rapporti fra il Mattarella e la Mafia in

precise caratteristiche dei mafiosi d'alto e medio livello: anche se è notorio che Mattarella si appoggi ai mafiosi e ne è appoggiato, molti a Menfi erano stupiti della sua imprudenza in un tempo in cui la Commissione parlamentare di inchiesta avrebbe dovuto iniziare la sua attività.

Dopo il comizio (per queste elezioni e per le precedenti i voti a Mattarella erano per lo più procurati da persone che aiutavano per essere sistemati o per aver ricevuto qualche favore - distribuendo denaro - si dice con sicurezza; i mafiosi locali pur attivi per Mattarella sono personaggi di scarsa mafia) si è formato un gruppo nella sede della Democrazia Cristiana: tra gli altri mafiosi del gruppo ha potuto distinguere Carmelo Di Stefano, qui conosciuto come capomafia di Sciacca e Pellegrino Marciante, imputato per l'assassino di Miraglia".

Sicchè il Bivona avrebbe trovato conferma dell'appoggio mafioso ricevuto in Menfi dall'allora Ministro di Stato Bernardo Mattarella solo in base ai tratti fisionomici ed agli atteggiamenti dei di lui accompagnatori - che sarebbe riuscito così a classificare, seconda una ben precisa gerarchia - e sui "si dice" correnti nella sua cittadina. Trattasi pertanto, a giudizio del Collegio, di una dichiarazione che si

più pregiudizievole per il suo autore.

Ha infatti il Bivona, in sostanza, riconosciuto che nulla di certo, di obiettivo, di autentico vi era nella sua deposizione, essendosi limitato a riferire solo delle illazioni personali, come avrebbe potuto peraltro intuire anche la persona più sprovveduta, atteso il tenore delle dichiarazioni stesse.

Ammetteva il teste invero di nulla sapere "di scienza diretta" dell'on. Mattarella, del quale si era fatto "un quadro" solo alla luce delle letture praticate (il libro "Storia della Mafia" del Romano ed i quotidiani "L'Unità" "L'Ora" e "Il Giornale di Sicilia") e di aver presunto, "pur senza alcun elemento concreto da parte sua" che il seguito del parlamentare fosse formato da mafiosi, quando aveva visto giungere in Menfi nel 1963 il predetto accompagnato da un corteo di macchine.

Escludeva poi il Bivona che fra gli attivisti del Mattarella "vi fossero elementi mafiosi", così ritrattando quanto asserito in contrario nella dichiarazione in esame e che gli risultasse personalmente l'appartenenza alla mafia del Di Stefano e del Mercanti. Al riguardo, anzi, dopo aver precisato che il primo era indicato dalla pubblica vo-

- almeno in Menfi - fan gruppo i seguaci o meglio i claquers del comizante e non anche i suoi oppositori.

Ridimensionata anche l'ultima parte della dichiarazione nel senso che alla fine del comizio, tenuto dal Mattarella dal balcone della sede locale della D.C., molta gente - fra cui i due mafiosi - si era diretta verso l'ingresso della sezione, concludeva il Bivona la sua ~~squalida~~ testimonianza assumendo di considerare per mafiosi coloro i quali in un determinato ambiente si davano delle arie; che potevano permettersi azioni difficili; che avevano la possibilità di beneficiare di raccomandazioni o di non pagare una contravvenzione (cfr. f.389 r. e segg. vol. v.u.).

Dichiarazione e deposizione quindi quelle del Bivona squalificate sotto tutti i profili, dovendosi negare una benchè minima parvenza di serietà <sup>probatoria</sup> al teste, che pur non essendo ~~totalmente~~ uno sprovvisto per l'attività didattica dispiegata, ha voluto offrire, dopo aver sostanzialmente ritrattato ogni sua affermazione, una definizione addirittura parodistica del "mafioso", nonostante la triste notorietà che tale qualificazione ha in tutto il territorio nazionale.

Per quel che attiene poi alla deposizione resa da Giovanni Pulice, indotta dagli imputati e confermata dalla dichia-

Alasia e della loro personalità. Ha infatti il teste formalmente assunto (cfr. f.371 vol. v.u.) di non aver detto "le cose che risulterebbero da lui (me) dichiarate al Dolci", col quale si era in realtà incontrato in Cinisi, sicchè è indotto il Tribunale a ritenere che le suddette dichiarazioni siano state manipolate o quanto meno liberamente interpretate nella loro breve e definitiva redazione, scritta ad opera degli imputati.

"La Campagna elettorale per Mattarella a Cinisi - legge si nelle dichiarazioni in esame - la fanno: I) La Chiesa; II) Giuseppe Impastato, in origine vaccaro ed ora campiere in un fondo di Pecoraro a Contessa Eutellina: viene apposta nei periodi elettorali a distribuire facsimili e commestibili elettorali; è cognato di III) Cesare Manzella, il capomafia di Cinisi in tutto il dopoguerra; prima di saltare per aria in una giulietta carica di tritolo che aveva trovato nel suo giardino era stato fermato alcune volte ma rilasciato subito; (il Manzella era però molto prudente e non si esponeva: dava direttive mentre lavoravano quelli in sottordine, come i fratelli Palazzolo, prima mafia di secondo ordine, ora in ascesa; IV) i fratelli Bartolotta, bassa mafia in rapporto con Manzella e parenti di Mattarelle e altri.

sare di non aver potuto dire che i fratelli Bartolotta appartenessero ad una famiglia mafiosa, risultandogli il contrario e di non aver detto nulla neppure in merito al Manzella.

Ammetteva peraltro di aver letto e sottoscritto la dichiarazione, di cui riconosceva per sua la sola circostanza dedotta sotto il numero 2) concernente l'Impastato e i suoi rapporti di cognazione con Cesare Manzella, noto come capomafia di Cinisi.

Rileva peraltro il Tribunale che nella fotocopia della dichiarazione originale allegata agli atti (cfr. f. 34 II° p. dossier) le frasi concernenti il capomafia Manzella risultano contrassegnate per tre volte, di cui due cancellate, con il numero III), per cui è agevole intendere, collegando il suddetto rilievo alle dichiarazioni del Puleo, e richiamando in questa sede tutte le considerazioni fatte in ordine all'orientamento della mafia nel dopoguerra, che l'estensore della dichiarazione ha dato indebita autonomia a della proposizione che invece erano collegate solo strumentalmente alla posizione dell'Impastato ed alla sua attività. Quindi, secondo le precisazioni del Puleo, il quale ha pure ricordato che il Dolci gli fece presente che stava

quo avuto nella sua bottega di calzolaio con il Dolci, era ad un certo punto subentrato tal Venuti Stefano, sicchè a quest'ultimo potrebbero in ipotesi attribuirsi le notizie disconosciute dal Puleo (quelle cioè concernenti i fratelli Bartolotta), ma non è men vero che le precise dichiarazioni rese in <sup>merito</sup> ~~udienza~~ <sup>(al dibattimento)</sup> dal teste tolgono qualsiasi validità ad ogni contraria affermazione. E ciò a prescindere dalla insanabile genericità delle dichiarazioni stesse, come tali del tutto inutilizzabili ai fini probatori propostisi dagli imputati.

Ilardo Giacomo e Romano Gaetano, furono indotti dai giudicabili a conferma delle dichiarazioni n. 38 e 39, secondo le quali "dopo l'ultima guerra il prestigio mafioso a Lercara era concentrato in Gioacchino Ferrara" che operava tramite i fratelli Arturo e Mario e tre o quattro caporali. "Mattarella, che anche in precedenza aveva avuto l'appoggio dei Ferrara, nel '63 è venuto due volte: una, per un comizio in Piazza Duomo e un'altra per promettere opere per la buona efficienza dell'impianto idrico. In una occasione come nell'altra, Mattarella è stato in casa dei Ferrara, di cui era intimo. Questi in quel tempo avevano bisogno particolare di aiuto politico affinché non fosse proclamata la

ro svolto in favore del Mattarella fra i minatori).

Al dibattimento, sia l'Ilardo (cfr. f. 364 r. vol. v.u.) che il Romano (cfr. f. 378 vol. v.u.) hanno confermato le suddette dichiarazioni, pur assumendo entrambi, in quanto sindacalista l'uno e panettiere l'altro, che le notizie furono fornite da due minatori, rispettivamente indicati in tal Ficarrotta <sup>e</sup> ~~ed un certo~~ Panepinti, i quali anzi avrebbero firmato le dichiarazioni raccolte dal Dolci. Orbene, pur non risultando le suddette dichiarazioni sottoscritte - come assunto dal Romano - dai due nominati minatori, il Tribunale con ordinanza dell'otto marzo 1967 (cfr. f. 473 vol. v.u.) ritenne di ammetterne le disposizioni, ma, mentre il Panepinti non è mai comparso all'udienza, il Ficarrotta, minatore e consigliere comunale di Lercara Friddi per il P.S.U., ha nettamente smentito di aver assistito al colloquio che il Dolci avrebbe avuto con il Romano (cfr. f. 480 vol. v.u.).

Comunque, non può non rilevare il Tribunale la nessuna attendibilità delle dichiarazioni in esame, avendo il Romano formalmente riconosciuto in udienza di aver affermato che i Ferrara erano mafiosi solo per "i sistemi da essi adottati" (cfr. f. 378 r. vol. v.u.) e quindi non in ba

la parte civile, il presupposto adombrato dai testi, che avrebbe giustificato la reciproca convergenza di interessi fra il Mattarella ed i Ferrara e cioè una specie di accordo di mutua assistenza, per cui i Ferrara avrebbero condizionato il loro interessamento in periodo elettorale allo aiuto che il parlamentare avrebbe potuto dare nella sede più opportuna, al fine di evitare loro la decadenza dalla concessione mineraria e conseguentemente la perdita di ogni potere in paese anche sul piano elettorale. Orbene, mentre dalla comunicazione del Corpo Regionale delle miniere in data 24 ottobre 1964, Prot. n. 902/1964 (cfr. doc. n.10, fasc. V P.C. Mattarella) si rileva che con D.A. n.306 del 25.9. 1964 fu dichiarata la decadenza dei fratelli Ferrara dalla concessione della miniera di zolfo di Lercara Friddi, sicchè è da ritenere che nessun intervento politico più o meno decisivo fu comunque operato dal Mattarella, <sup>che ha</sup> ~~il quale~~ dal 1963 in poi aveva assolto incarichi di governo (ministro dell'Agricoltura e Foreste nel gabinetto Leone e ministro del Commercio con l'Estero <sup>nel</sup> al 1° e 2° gabinetto Moro, confr. doc. n.1 fasc. III P.C. Mattarella), dalla certificazione dell'Ufficio elettorale del Comune di Lercara, relativa alle elezioni amministrative del 22.XI.1964, nelle

della miniera, ormai perduta ~~circa~~ <sup>ovv.</sup> da due mesi alla data della consultazione comunale (cfr. doc. n.9 fasc. V P.C. Mattarella).

Va inoltre rilevato che i dati di cui sopra non potevano che essere di dominio pubblico, essendo stato il decreto assessoriale di decadenza regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regionale (cfr. doc. cit.) ed i risultati delle elezioni amministrative in Lercara ovviamente resi noti al termine delle consultazioni, donde la possibilità o meglio la estrema facilità per chiunque di effettuare un adeguato, naturale controllo in ordine al contenuto delle dichiarazioni.

Va infine esaminata la deposizione resa da tal Gaetano D'Andrea detto Tanino, chiamato dagli imputati al dibattimento per confermare la dichiarazione n.42 del dossier, concernente i pretesi rapporti fra la mafia di Alia e l'on. Bernardo Mattarella. Peraltro facendosi in detta dichiarazione espresso riferimento anche all'on. Calogero Volpe, ravvisa il Tribunale l'opportunità di rinviare per evidenti ragioni di ordine sistematico, la valutazione della parte concernente il predetto parlamentare allorquando verrà presa in esame la posizione dello stesso.

"Alia-è precisato nella dichiarazione in oggetto, è

co Russo, Matteo Vallone pure vecchio mafioso molto attivo negli obigeati e nel feudo con più di quindici anni tra carcere e confino sono diventati suoi capi elettori, cioè poco prima delle elezioni del 1958.

"Mentre nel dopoguerra questi mafiosi col loro gruppo sostenevano liberali e monarchici, per il '58 facevano distribuire e distribuivano loro stesso andando casa per casa facsimili dov'era segnato il numero e il nome di Mattarella". E, dopo la descrizione di alcune forme di persuasione verbale e non verbale che avrebbero adottato i mafiosi e l'accenno all'on. Volpe, si precisava ancora che "L'undici aprile 1955 l'on. Mattarella era venuta ad inaugurare il villaggio presso la stazione di Roccapalumba: in questa circostanza intervennero i capo-mafia di Alia (per l'esattezza Ditta Vincenzo, Vallone Matteo, Castellana Francesco Paolo, Rocco Zummo, tra gli altri) Roccapalumba e Lercara Friddi". Si concludeva infine la dichiarazione col rilievo che il calo di voti registrato dal Mattarella in Alia nelle consultazioni elettorali del 1963 aveva coinciso con la morte del Vallone, avvenuta circa due anni prima.

Anche per la suddetta dichiarazione deve il Tribunale rilevare sulla scorta delle risultanze processuali, la integrale infondatezza del suo contenuto e registrazioni.

cupato, con la lettera inviata il 6 settembre 1965 al Dolci, di apportare alcune modifiche alla dichiarazione stessa, assicurando invece che "le altre circostanze narrate dai due testimoni e da lui precisate rispondevano (rispondono) a verità" (cfr. f.42, p. II dossier), che nulla di quanto riferito al Dolci aveva mai personalmente percepito, pur essendo noto a tutta la popolazione (cfr. f. 357 e segg. vol. v.u.). Si è limitato quindi il D'Andrea, nonostante la sua permanenza in Alia fin verso il 1963, a riferire fatti e circostanze da lui non conosciuti per scienza diretta e comunque neppure controllati, avendo omesso il teste qualsiasi riferimento a fonti in qualche modo suscettibili di riscontro, sicchè tutta la sua dichiarazione non può che esser disattesa perchè fondata su voci, pettegolezzi o insinuazioni e pertanto su elementi naturalmente privi anche di valore indiziante.

Ma dove il D'Andrea ha mostrato veramente i suoi limiti, si da comparire addirittura nella veste del testimone mendace, è a proposito della "inaugurazione del villaggio" dei ferrovieri in territorio di Roccopalumba avvenuta l'undici aprile 1955, allorquando cioè il teste ha tenuto a collocare, sottolineandone significativamente la presenza, ac-

to, benchè corrispondente de "L'Ora" di Palermo, neppure presente alla cerimonia, alla quale, come rilevasi dalla cronaca dell'avvenimento pubblicata sul "Giornale di Sicilia" del 12 aprile 1955 (cfr. doc. n.12, fasc. V P.C. Mattarella), erano intervenuti col Mattarella, all'epoca Ministro dei Trasporti, il Cardinal Ruffini Arcivescovo di Palermo e le maggiori autorità civili e militari dell'Isola. Nulla di strano quindi se fra la folla accorsa sul posto, data l'importanza dell'avvenimento vi siano stati anche alcuni mafiosi, che certamente - ed il D'Andrea non ha avuto il coraggio di dirlo - <sup>non</sup> rivestivano cariche ufficiali nel seguito del ministro nè occupavano alcuna posizione di prestigio fra le stesse autorità. In proposito giova anzi ricordare che nella già citata lettera del 6 settembre 1955, il D'Andrea segnalava al Dolci che la corrispondenza dell'avvenimento era stata ampiamente trattata sul Giornale di Sicilia - di cui precisava pure la data - donde la ovvia conclusione che particolarmente agevole sarebbe stato per chiunque il compito di controllare, con quel particolare accadimento, la fondatezza dell'intera dichiarazione del D'Andrea.

Orbene, tutte le prove che gli imputati hanno addotto nel vano tentativo di dimostrare la verità degli addebiti

buito al parlamentare siciliano può dirsi, comunque, rimasto in piedi, sicchè deve il Tribunale categoricamente e radicalmente contestare in stretta aderenza alle risultanze processuali le asserite convergenze di interessi fra la mafia e Bernardo Mattarella e quindi negare che la carriera ed i successi politici del parlamentare possano comunque esser riferiti o peggio ricollegati all'opera di sostegno e di protezione dell'ambiente mafioso.

b) Ma, in quanto acquisiti regolarmente agli atti, non può ignorare il Collegio gli elementi di prova che il difamato è stato in grado di offrire nel corso del dibattimento e che lo rappresentano in una posizione di costante ostilità nei confronti della mafia e quindi in una prospettiva nettamente diversa da quella in cui il Dolci e l'Alasia hanno tentato di collocarlo.

Vanno ricordate al riguardo le deposizioni dei testimoni indotti dalla parte civile, di cui alcuni addirittura estranei alla vita politica, i quali unanimemente e concordemente hanno in udienza ammesso la linearità politica e morale di Bernardo Mattarella e sottolineato l'atteggiamento sempre improntato a deciso e serio distacco tenuto dal parlamentare nei confronti del triste fenomeno della mafia in

paiono particolarmente qualificati sia per le funzioni pubbliche da molti di loro espletate, sia per la conoscenza diretta che gli stessi hanno avuto delle situazioni in cui la figura del Mattarella è stata incastonata e del comportamento da questi conseguentemente tenuto.

Giova rievocare in proposito le già citate deposizioni del Presidente Lombardo, del sindacalista Adragua e del generale Luca, i quali sotto il vincolo del giuramento, hanno pubblicamente confermato l'atteggiamento di ~~fermo e dignito~~<sup>nelto</sup> ~~so~~ distacco dagli ambienti mafiosi sempre mantenuto dal Mattarella (cfr. ff. 374, 382 r. e 311 vol. v.u.) <sup>e</sup> a richiamare anche le dichiarazioni dell'ingegner Rizzo e del deputato regionale Vincenzo Occhipinti, i quali, nel ribadire l'opposizione del parlamentare alla mafia, hanno rispettivamente ricordato, il Rizzo, che nella preparazione delle liste elettorali il Mattarella aveva consentito solo l'inclusione dei nomi di "individui di perfetta dirittura morale e che tale indirizzo era stato costantemente ribadito anche nei congressi provinciali della D.C. con riferimento a tutta l'azione del partito come "motivo di elevazione della massa elettorale". (cfr. f.361 r. vol. v.u.) e, l'Occhipinti, che il Mattarella durante i congressi provinciali democristiani

la sua ostilità alla riammissione nelle file della D.C. di Nino Barone era stata condivisa dal partito e dal Mattarella che, a sua volta, aveva motivato il suo atteggiamento proprio per l'ambiente mafioso che ~~aveva~~ <sup>avrebbe</sup> circondate e spalleggiato nella sua attività politica il predetto (cfr. ff. 365 r. in rel. a 162 vol .v.v.), Girolamo Benenati, oltre a richiamare il sostegno costantemente ricevuto dal parlamentare nel suo atteggiamento di inflessibile contrarietà alle "forze mafiose", ha specificamente ricordato che "durante le elezioni del 1963 il Mattarella aveva tenuto (tenne) un comizio nel cinema Auro (in Alcamo), <sup>(pronunciando)</sup> ~~tenendo~~ un duro discorso contro i mafiosi" (cfr. f. 363 r. vol. v.u.).

Antonino Buccellato, la cui deposizione è stata già citata in altra parte della motivazione, ha poi precisato rievocando personali cognizioni risalenti all'epoca (1952 - 1958) in cui operava alle dipendenze del parlamentare in qualità di segretario, che il Mattarella aveva dato "sempre direttive nel senso che non fossero attuate interferenze né nei confronti dell'Autorità Giudiziaria né nei confronti degli organi di polizia" (cfr. f.347 vol. v:u.), così implicitamente confermando le dichiarazioni dei prefetti Migliore e Carrera e dei Questori Drago e Inturrisi.